



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

R.C. Professione

Avvocati

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 3
Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile professionale dell'Avvocato	pag. 5
Condizioni particolari (specifiche)	pag. 7
Condizioni Aggiuntive	pag. 9

R.C. Professione - AVVOCATI - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

D
I

S
I
N
T
E
S
I

Garanzia / Attività / Ipotesi interessata	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
---	--------------------	--	--	--

Condizioni Generali di Assicurazione (sempre operanti) Norme che disciplinano l'attività assicurata (sempre operanti)

Regolazione del Premio – Mancata comunicazione dei dati	4		Euro 5.000,00 nei 30 giorni successivi alla scadenza Euro 10.000,00 decorso il 30° giorno.	possibile riduzione indennizzo o risarcimento in caso di mancato pagamento del premio di regolazione
Tutte le garanzie di polizza incluse quelle disciplinate dalle Condizioni Particolari e quelle disciplinate dalle Condizioni Aggiuntive, salve diverse disposizioni specifiche	23	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	

Condizioni Particolari che integrano le Condizioni Generali (sempre operanti)

R.C.O.	E		Relativa del 6%	150.000 euro per sinistro
R. C. Conduzione dello studio	E	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	150.000 euro per sinistro
Perdita di documenti	G	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro
Multe e ammende	H	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	35% del massimale
Tutela della privacy	I	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	75.000 euro
Estensione garanzia a responsabilità per mancato rispetto dei termini	J	15% con il minimo di 2.500 euro per sinistro		

Condizioni Aggiuntive (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Incarichi giudiziari	1	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	massimale
Partecipazione ad organismi di mediazione	2	come indicato in frontespizio di polizza	come indicato in frontespizio di polizza	50% del massimale con il limite massimo di 250.000 euro

Ai sotto elencati termini le Parti attribuiscono ai fini contrattuali il significato sotto riportato; pertanto le definizioni sotto riportate costituiscono parte integrante delle condizioni contrattuali:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Gli oggetti materiali (inclusi documenti, denaro, titoli etc.) e gli animali.

Danni materiali

Il danno consistente in morte, lesioni personali e danneggiamento o distruzione di cose.

Dati e Sistema Informatico

- per "Dati Personali" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, sempreché relativi all'attività dell'Assicurato;
- per "Dati" qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM;
- per "Supporti dati" tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CDROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati;
- per "Sistema Informatico" l'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Franchigia

In caso di danno indennizzabile, la parte di danno – espressa in importo fisso – che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali coassicuratrici.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.

Massimale

L'importo massimo, indicato nel frontespizio di polizza, erogabile dall'Impresa (o dall'insieme delle Coassicuratrici in caso di polizza in coassicurazione diretta) in caso di sinistro.

Il massimale costituisce la massima esposizione dell'Impresa (o dell'insieme delle coassicuratrici) per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo annuo di attribuzione, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente/Assicurato.

Il Massimale resta ad ogni effetto unico qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro e/o nei sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

E' possibile prevedere con apposita pattuizione un massimale per sinistro inferiore al massimale per periodo assicurativo riportato sul frontespizio di polizza, ferma in ogni caso l'osservanza dei massimali minimi obbligatori per legge.

Perdite patrimoniali

il danno consistente in un pregiudizio economico che non è conseguenza di morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Privacy

Il complesso delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e ai relativi regolamenti e provvedimenti amministrativi in tema di trattamento di dati personali.

Scoperto

In caso di danno indennizzabile, la parte di danno – espressa in percentuale, con un importo minimo ed un importo massimo – che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Sottolimite

L'importo massimo - inferiore al massimale ed espresso in percentuale rispetto al massimale stesso o in importo numericamente determinato - a carico dell'Impresa o, in caso di polizza in coassicurazione, a carico di tutte le Società Coassicuratrici complessivamente.

Il sottolimite si intende prestato per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi; ai fini dell'individuazione del periodo assicurativo colpito, si considera, per ogni sinistro, la data della prima richiesta di risarcimento ricevuta dal Contraente o dall'Assicurato.

Per i sinistri che colpiscono la garanzia prestata con la Condizione Particolare E (Conduzione dello studio e RC verso i dipendenti), il sottolimite si intende prestato per sinistro.

Come il massimale, anche il sottolimite resta unico, qualunque sia il numero degli assicurati coinvolti nel sinistro e/o nei sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Sinistro

La prima richiesta di risarcimento ricevuta dall' Assicurato in conseguenza di un suo asserito comportamento colposo o di comportamento colposo o doloso di soggetti di cui debba rispondere.

La data di ricezione della prima richiesta di risarcimento costituisce la data del sinistro rilevante anche ai fini dell'attribuzione al periodo assicurativo annuo.

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile professionale dell'Avvocato

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, inclusi i clienti, in conseguenza di un comportamento colposo posto in essere nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

L'assicurazione include la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali mentre eseguono l'attività per conto dell'Assicurato.

A deroga di quanto stabilito dalla lettera d) dell'articolo 21 la garanzia comprende le richieste di risarcimento determinate da infedeltà di dipendenti o di collaboratori o da comportamenti degli stessi sanzionati a titolo di appropriazione indebita.

Resta in ogni caso fermo il diritto di rivalsa dell'Impresa nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori (inclusi i sostituti processuali) che abbiano agito con dolo.

Si intende esclusa l'attività svolta nell'ambito del rapporto di lavoro con Enti, Ditte o Società di cui il professionista sia dipendente.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale riportato sul frontespizio, salvi i minori sottolimiti previsti in relazione a fattispecie specifiche.

Il massimale ed i sottolimiti operano nei termini di cui alla voce "Definizioni".

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Art. 23 - Scoperti e franchigie di polizza – Inopponibilità al terzo danneggiato

L'Impresa liquiderà al terzo danneggiato l'importo dovuto ai sensi di polizza al lordo dello scoperto e/o delle franchigie contrattualmente previsti.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono obbligati a rimborsare all'Impresa l'importo dello scoperto e/o della franchigia entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Impresa contenente l'indicazione dell'importo liquidato al terzo danneggiato e dello scoperto e/o franchigia contrattualmente dovuti. Lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza sarà operante anche in relazione alle ipotesi disciplinate dalle Condizioni Particolari ed Aggiuntive, salvo che nelle stesse non sia diversamente stabilito.

Art. 24 - Esclusioni

Ad integrazione delle esclusioni previste all'art. 21 - NORME COMUNI CHE REGOLANO LE ATTIVITA' PROFESSIONALI - l'assicurazione non vale inoltre:

- a) per inadempimento, parziale o totale, di obbligazioni di risultato, tranne i casi in cui sia la legge stessa a porre a carico dell'Assicurato l'obbligo di risultato;
- b) per il mancato raggiungimento, parziale o totale, di risultati o obiettivi promessi dall'Assicurato ai Clienti, salvi i casi in cui la responsabilità sarebbe stata

imputabile all'Assicurato anche in assenza della sua promessa di raggiungimento del risultato o dell'obiettivo;

- c) per consulenze o pareri di natura o carattere non tecnico-giuridico;
- d) per il mancato rispetto di termini di decadenza sostanziale o processuale o di prescrizione, anche se il mancato rispetto del termine derivi da erronea individuazione della tipologia dell'atto da predisporre ovvero dell'organo amministrativo o giurisdizionale competente, salvo quanto disposto dalla Condizione particolare J (Mancato rispetto termini)
- e) per lo svolgimento delle attività previste e disciplinate dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) per le richieste di risarcimento occasionate dalla partecipazione a organi e/o commissioni giudicanti;
- g) per l'attività di Sindaco in Società o Enti non pubblici e Revisore dei conti;
- h) per lo svolgimento di incarichi giudiziari in genere;
- i) per l'attività di amministrazione di patrimoni di persone fisiche o giuridiche;
- j) per le sanzioni di natura amministrativa o fiscale nonché per le multe ed ammende inflitte ai clienti, salvo quanto previsto dalla Condizione particolare H;
- k) per l'attività di Mediatore svolta ai sensi del Decreto 180 del 18.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) per lo svolgimento di incarichi giudiziari salvo quanto disposto dalla Condizione Aggiuntiva 1.

Art. 25 - Estensione alla responsabilità solidale

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13 "Responsabilità in solido" - Sezione Condizioni Generali di assicurazione, la presente polizza tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in forza del vincolo solidarietà con altri corresponsabili.

La presente estensione è prestata nell'ambito del massimale assicurato e dei termini e condizioni di polizza.

L'Impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dei corresponsabili in solido per quanto pagato in eccedenza alla quota di responsabilità attribuibile all'Assicurato.

Art. 26 - Rinuncia al diritto di recesso per sinistro

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 "Disdetta in caso di sinistro", viene abrogata la facoltà dell'Impresa di procedere alla disdetta per sinistro.

G. Perdita di documenti

L'Assicurazione comprende, a parziale deroga di quanto previsto all'art.21 lettera j), la responsabilità per danni e perdite patrimoniali derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali dei clienti stessi, anche se derivanti da furto od incendio. Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, **purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dall'Impresa di comune accordo, esclusi però, dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.**

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

H. Multe e ammende

A deroga di quanto previsto dall'articolo 24 lettera j), l'assicurazione comprende le multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori involontariamente commessi dall'Assicurato stesso.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza del 35% del massimale indicato in polizza.

I. Tutela della privacy

A deroga di quanto previsto all'Articolo 21.lett. i) delle Nome di polizza, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terze persone derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali o di informazioni societarie non pubbliche di terze persone giuridiche, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo. Per errato trattamento si intende furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative non pubbliche: personali di terzi; societarie di terzi; che siano in possesso, custodia o controllo diretto da parte dell'Assicurato o di un Terzo designato dall'Assicurato stesso per il cui fatto è legalmente responsabile. Sono esplicitamente escluse le sanzioni di natura amministrativa nonché le multe ed ammende inflitte personalmente all'Assicurato o alle persone di cui lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

J. Mancato rispetto termini

A deroga di quanto previsto dalla lettera d) dell'articolo 24, la garanzia comprende la

responsabilità derivante all'Assicurato per mancato rispetto di termini di decadenza sostanziale o processuale o di prescrizione.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza del del massimale stesso, **ed opera con scoperto del 15% con il minimo di euro 2500 per sinistro.**

K. Retroattività illimitata

Nel caso in cui l'assicurato cessi definitivamente l'attività durante il periodo di vigenza della polizza, a parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 19 "Inizio e termine della garanzia e sostituzione di polizza", la garanzia è prestata per le richieste pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente dalla data in cui fu posta in essere la condotta colposa.

Qualora per tali richieste risulti operante copertura assicurativa stipulata con altra Impresa assicuratrice, la presente estensione opererà a cd. "secondo rischio", vale a dire in eccedenza alle somme ed alle garanzie assicurate con detta altra polizza.

L. Ultrattività in caso di cessazione definitiva dell'attività e garanzia a favore degli eredi

Ad integrazione e parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Particolare F – Garanzia a favore degli eredi, si precisa che – in caso di cessazione definitiva dell'attività durante il periodo di vigenza della polizza - la garanzia è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato o agli eredi dello stesso, entro il termine di 10 anni dalla data di cessazione dell'attività.

La presente estensione è prestata nei termini e condizioni di polizza e nell'ambito del massimale assicurato che rappresenta la massima esposizione dell'Impresa per tutte le richieste di risarcimento pervenute nel predetto termine.

L'Impresa non può recedere per sinistro durante tale periodo.

M. Variazioni fatturato ed adeguamento del massimale

Qualora a seguito di variazioni nel fatturato riferito all'ultimo esercizio si renda necessario l'aumento del massimale assicurato, il massimale resta quello fissato in polizza fino alla scadenza annuale, salvo che il Contraente/Assicurato faccia richiesta di adeguamento immediato.

In tal caso entro 15 giorni l'Impresa comunicherà al Contraente/Assicurato le condizioni per il rinnovo della copertura; ove il Cliente non accetti, la polizza si intenderà cessata a partire dalle ore 24 del giorno in cui l'Impresa ha ricevuto comunicazione del Contraente/Assicurato di non accettazione delle nuove condizioni tariffarie; l'Impresa rimborserà al Contraente/Assicurato il rateo di premio imponibile non goduto.

1. Incarichi giudiziari

A deroga di quanto previsto dalla lettera l) dell'articolo 24, l'assicurazione vale anche per lo svolgimento delle attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, gestore della crisi nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

2. Partecipazione ad organismi di mediazione

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 24 lettera k), l'assicurazione vale anche per l'attività di Mediatore svolta ai sensi del decreto 180 del 18.10.2010 in relazione all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Conciliazione, per quanto da tale Organismo pagato al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali imputabili ad errore dell'Assicurato.

La presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, sino alla concorrenza del 50% del massimale stesso e comunque non oltre euro 250mila per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo assicurativo annuo.

La presente estensione non è operante per mancato o intempestivo svolgimento dell'incarico.

3. Studio Associato – Garanzia estesa

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 13 delle Norme di polizza, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dall'attività professionale svolta in forma individuale al di fuori dell'ambito dello studio.

Pertanto, ai fini e per gli effetti dell'art. 4 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, gli Assicurati sono tenuti a comunicare anche gli introiti derivanti dall'attività svolta in forma individuale.

Il massimale indicato sul frontespizio di polizza resta a tutti gli effetti unico e rappresenta il limite massimo ed invalicabile di esposizione dell'Impresa anche nel caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più professionisti assicurati con la presente polizza



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB014307-RAV-EDZ-0119 - R.C. PROFESSIONE - AVVOCATI